

**REGOLAMENTO DISCIPLINA DELLE ENTRATE**  
**(Ultima modifica con Delibera della Commissione Straordinaria approvata con i poteri del**  
**Consiglio Comunale n. 45/2014)**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

**Art. 2**

**Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente co. 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

**Art. 3**

**Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento**

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.
2. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

**Art.4**

**Sottoscrizione delle dichiarazioni**

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provveda alla sottoscrizione entro trenta – 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

**Art. 5**

**Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed, a tal fine, possono essere

variate in aumento o in diminuzione per ciascun'annualità, ove ciò si renda necessario nel rispetto dei suddetti termini temporali.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge.

#### **Art. 6**

##### **Forme di gestione delle entrate**

1. La riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta mediante affidamento in concessione e soggetti a terzi abilitati ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi dell'attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia esso volontaria o a mezzo di ruolo, l'attività di liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso, oppure solo una e più di esse. Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalle legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, co. 1, della Legge 24/12/1994, n. 724.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.

#### **Art. 7**

##### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari delle singole aree/settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano di utilizzo delle risorse e degli obiettivi o altro documento equivalente.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### **Art. 8**

##### **Attività di verifica e di controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico

del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.
4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il funzionario – quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria) può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascun'entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano di utilizzo delle risorse e degli obiettivi, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

#### **Art. 9**

##### **Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi.

#### **Art. 10**

##### **Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento o di liquidazione di cui ai commi precedenti deve essere notificato al

contribuente-utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

#### **Art.11**

##### **Disposizioni in materia di interesse**

1. Per il ritardato pagamento dei tributi comunali si applicano gli interessi previsti dalle norme vigenti.
2. Gli stessi interessi si applicano anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto dei tributi corrisposti e non dovuti. L'interesse decorre dalla data del provvedimento che ha autorizzato il rimborso, fatto su domanda esplicita e documentata del contribuente ed entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, salvo diverso termine stabilito dalla legge.

#### **Art. 12**

##### **Sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D. Lgs. 471 – 472 – 473 del 28/12/1997, sono graduate con apposita deliberazione adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile dell'entrata.

#### **Art. 13**

##### **Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario di cui all'art. 52, co. 5, lett. b), del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

#### **Art. 14**

##### **Forme di riscossione volontaria e diretta**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune.
1. La riscossione diretta avviene di norma, con le seguenti modalità :
  - a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
  - b) versamenti nei conti correnti postali aperti opportunamente dal Comune Sedriano
  - c) mediante strumenti elettronici di istituti convenzionati col Tesoriere comunale
  - d) altri eventuali modalità previsto dalle singole discipline di settore.

2. Le modalità di versamento delle singole entrate tributarie e patrimoniali, saranno in ogni caso, ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili, per esempio, nel versamento diretto, o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata o con sistemi di accredito elettronico e simili.
3. L'Amministrazione promuove la diffusione di modalità di pagamento per via telematica mediante accordi con il proprio Tesoriere e iniziative nel campo della comunicazione con il cittadino/contribuente.

### **Art. 15**

#### **Disposizioni in materie di ravvedimento**

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18.12.97, n.472, successivamente modificato con l'art. 23 – comma 31 – del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, si applicano fino a quando il Comune non abbia constatato la violazione ovvero non abbia iniziato acceso, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

### **Art. 16**

#### **Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910, n. 639, o con le procedure previste col D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.
2. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) D. Lgs. 15/12/1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
3. Non si procede a riscossione coattiva quando le somme dovute annualmente dal debitore siano inferiori a €. 50,00, fatte salve disposizione di legge più favorevoli al cittadino. Il limite di esenzione per i versamenti e rimborsi dovuti ai fini ICI/IMU è di €. 5,00.

### **Art. 17**

#### **Rateazioni riscossioni**

1. Il responsabile del tributo o di gestione dell'entrata, può consentire in via eccezionale, su richiesta dell'interessato debitore in obbiettivi e comprovate difficoltà economiche la rateazione al pagamento del credito del Comune, secondo le modalità e rate seguenti :

#### **Persone fisiche**

<b>Fascia d'importo da rateizzare</b>	<b>Numero di rate mensili</b>
Fino ad un importo massimo di €. 3.000,00	Fino ad un massimo di 18 rate
Importi da euro 3.001,00 ad euro	Fino ad un massimo di 30 rate

9.000,00	
Importi da euro 9.001,00 ad euro 20.000,00	Fino ad un massimo di 60 rate

**Persone giuridiche, imprese e professionisti.**

<b>Fascia d'importo da rateizzare</b>	<b>Numero di rate mensili</b>
Per debiti inferiori al 5% del fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	Fino ad un massimo di 18 rate
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	Fino ad un massimo di 30 rate
Per debiti superiori al 10% del fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	Fino ad un massimo di 60 rate

2. Si fanno salve eventuali applicazioni di norme nazionali che, disciplinano i singoli tributi e propongono una rateazione diversa da quella prevista dal presente regolamento.
3. L'interessato debitore assume l'onere di dimostrare le difficoltà economiche per le quali chiede la rateazione.
4. Al fine di ottenere tale agevolazione, l'interessato debitore, persona fisica, deve produrre apposita istanza accompagnata da attestazione ISEE che non deve superare 10.628,16 euro, mentre, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari e pertanto il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente, compreso il richiedente, i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.
5. Per le persone giuridiche, gli imprenditori o professionisti, sarà fornita copia del bilancio, ovvero del modello di dichiarazione dei redditi, che saranno dichiarate conformi all'originale dal legale rappresentante o dal professionista od imprenditore medesimo. La dichiarazione di conformità verrà rilasciata ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione.
6. Il mancato pagamento di due rate consecutive annulla il provvedimento di rateazione del debito.

**Art. 18**

**Regolarizzazioni spontanee tardive**

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997 ed ai fini di una semplificazione e razionalizzazione dell'attività di gestione delle entrate tributarie, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse al di fuori

- dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento :
- a) Del tributo o dei tributi dovuti nei caso di omesso e parziale versamento.
  - b) Delle sanzioni ridotte alla metà di quelle previste per omesso, parziale o tardivo versamento ;
  - c) Degli interessi moratori sul tributo dovuto o tardivamente versato, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data di scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento;
2. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

### **Art. 19** **Autotutela**

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Per i provvedimenti definitivi e non, il funzionario procede all'annullamento dei medesimi nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, e, in particolare, nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, si procede all'annullamento, anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza del contribuente; l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere; il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.).

### **Art. 20** **Accertamento con adesione**

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 19/06/1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto della L. 27/12/1997, n. 449, art. 50.

## **Art. 21**

### **Norme di garanzia**

Si fanno salve eventuali applicazioni di norme nazionali migliorative emanate dopo l'entrata in vigore delle presenti norme regolamentari.

## **Art. 22**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014
2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme si intendono abrogate le precedenti approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/1998 e n. 27 del 9/07/2012 e la delibera della Commissione straordinaria adottata con i poteri del C.C. n. 40 del 12/12/2013 .
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente.